



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28/05/2022

DELIBERAZIONE N. 24

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e riduzioni per emergenza COVID- 19 per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue addi ventotto del mese di maggio alle ore 11:00 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, in modalità mista, in presenza nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune e a distanza, tramite video conferenza da remoto.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Nominativo	Ruolo	Ass.	Pres.	Note
DE PALMA MARIA	Sindaco		Si	
CARDINI MONICA	Vice Sindaco		Si	
GIONATA SALVIETTI	Consigliere		Si	
MAGI LEONARDO	Consigliere		Si	
MONNANNI SANTI	Consigliere		Si	
ZAPPALORTI LIDO	Consigliere		Si	
CIACCI MATTEO	Consigliere	Si		
DE NOZZI SALVATORE	Consigliere		Si	
REDI FRANCESCA	Consigliere	Si		
SALVADORI MASSIMO	Consigliere		Si	
GENTILE NICOLA	Consigliere		Si	
CARDINI MARIO	Consigliere		Si	
TANGANELLI MONICA	Consigliere	Si		

Assume la Presidenza la Dott.ssa MARIA DE PALMA nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa, in presenza, il Dott. Giulio Nardi, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come successivamente integrato e modificato;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, d. lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal responsabile del servizio contabilità per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del DI 228 del 30/12/2021 che recita:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”

Visto l'art. 13, c. 5 –bis del D.L. 4 del 27/01/2022, che recita:

“ In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.”

VISTO l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che prevede il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022, come approvato da parte della ATO RIFIUTI TOSCANA SUD nella seduta dell'assemblea del 17/05/2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Preso atto che il PEF finale 2022 “ante detrazioni” di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 è pari ad € 689.702,00, di cui € 541.343,00 per costi variabili ed € 148.358,00 per costi fissi (con arrotondamento della somma comunicata da ATORIFIUTI ad un euro superiore nel totale);

Rilevato che il PEF finale “post detrazioni” di cui al periodo precedente ammonta ad euro 683.872,00, importo che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022 secondo il metodo approvato con deliberazione n. 363/2021 del 03/08/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che, dei costi totali sopra indicati, € 539.060,00 sono ascrivibili a costi variabili ed € 144.811,00 a costi fissi (con arrotondamento della somma comunicata da ATORIFIUTI ad un euro superiore nel totale);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri

quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- ritenuto opportuno ripartire in proporzione i costi da coprire attraverso la tariffa tra le varie categorie di utenze domestiche e utenze non domestiche;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Rilevato che l'emergenza sanitaria degli anni 2020 e 2021, tuttora in corso, ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune. In questo scenario già complesso, molte famiglie hanno ridotto i consumi, hanno perso il lavoro e sono in grande difficoltà nel sostenere le spese; le attività economiche colpite da provvedimenti di sospensione dell'attività hanno rappresentato difficoltà finanziarie che portano ad aumentare fortemente il rischio di morosità;

Considerato che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, vale a dire quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, originariamente stanziato dall'articolo 106 del DI 34/2020 e dall'articolo 39 del DI 104/2020 ("fondone 2020") e successivamente incrementato per l'anno 2021 proprio dal comma 822 citato ("fondone 2021"), sono utilizzabili anche nel 2022 per il finanziamento della perdita di gettito e delle maggiori spese, al netto delle minori spese, dovute all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Oltre a queste, la medesima disposizione consente l'utilizzo, sempre mantenendo le originarie finalità, delle «risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge 178/2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».

DATO ATTO che le somme attribuite al Comune di Marciano della Chiana a titolo di ristoro per le riduzioni di cui sopra e non ancora utilizzata al 31/12/2021, vincolate nel risultato di amministrazione, ammontano alle seguenti cifre:

- € 17.178,42 quale fondo funzioni fondamentali 2021
- € 4.504,65 quale fondo funzioni fondamentali quota TARI 2020

- € 15.607,48 quale fondo per "misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" anno 2021

e ritenuto quindi necessario applicare la previsione regolamentare prevedendo delle riduzioni proporzionali della tassa, in modo da utilizzare tutto il contributo statale e riducendo la tariffa;

Per la specificità che le caratterizza, le riduzioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2022 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative;

Considerato che alle suddette agevolazioni verrà data attuazione con successivo atto di Giunta Comunale;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia del 4,70%;

Rilevato che si provvederà ad effettuare tutte le necessarie modifiche al bilancio di previsione conseguenti al presente provvedimento in occasione della prima variazione utile;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere del Revisore contabile in merito;

Con votazione espressa per appello nominale come segue:
Presenti n. 10,

Votanti n. 10
Astenuiti n. 0
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 3 (Salvadori, Gentile e Cardini Mario)

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato;
2) di dare atto che verranno applicate sulla TARI le riduzioni tariffarie per l'emergenza COVID-19, con utilizzo delle seguenti risorse:
- € 17.178,42 quale fondo funzioni fondamentali 2021
- € 4.504,65 quale fondo funzioni fondamentali quota TARI 2020
- € 15.607,48 quale fondo per "misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" anno 2021.

In ogni caso le riduzioni deliberate e riferite alle quote dell'annualità 2022, su base annua anche a livello cumulativo non possono eccedere la tariffa dovuta;

3) dare atto che alle suddette agevolazioni verrà data attuazione con successivo atto di Giunta Comunale;

4) dare atto che si provvederà ad effettuare le opportune modifiche al bilancio di previsione 2022/2024 conseguenti al presente provvedimento in occasione della prima variazione di bilancio utile;

5) di demandare all'ufficio proponente l'invio, nei termini e modi di legge, della deliberazione, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Successivamente, riconoscendone l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^a, d. lgs.vo n. 267/00, sopra citato, previa separata votazione espressa anch'essa per appello nominale e riportante il seguente medesimo esito:

Presenti n. 10,
Votanti n. 10
Astenuiti n. 0
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 3 (Salvadori, Gentile e Cardini Mario)

Il Consigliere Massimo Salvadori analizza la tariffazione TARI dal 2019 ad oggi, sottolineando che nonostante la diminuzione posta in essere per l'anno 2022, visti gli aumenti dell'anno 2021, la TARI risulta comunque maggiorata rispetto al 2019.

Salvadori non imputa tale responsabilità al comune ma auspica l'impegno dell'Amministrazione verso un'ulteriore riduzione.

Inoltre Salvadori, anche in un'ottica di solidarietà, ritiene illogica la scelta di equiparare l'ammontare TARI dei nuclei con lo stesso numero di componenti ma con diverse superfici abitative.

L'Assessore Monica Cardini replica che l'Amministrazione sta lavorando per ricorrere ad altri correttivi per ulteriori riduzioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Dott.ssa MARIA DE PALMA	Il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott. Giulio Nardi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Marciano della Chiana ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

PROSPETTO DELLE TARIFFE –TASSA SUI RIFIUTI
ANNO 2022

UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/ANNO)
1 componente	0,35	85,33
2 componenti	0,39	152,70
3 componenti	0,48	193,12
4 componenti	0,50	233,54
5 componenti	0,53	291,92
6 o più componenti	0,61	330,54

UTENZE NON DOMESTICHE

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/MQ/ANNO)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,56	3,59
2	Campeggi, distributori carburanti	0,71	4,61
4	Esposizioni, autosaloni	0,42	2,66
5	Alberghi con ristorante	0,84	5,39
6	Alberghi senza ristorante	0,71	4,63
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,92	5,92
9	Banche ed istituti di credito	0,45	2,89
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,62	4,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,68	4,35
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,56	3,64
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,67	4,31
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,50	3,20
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,56	3,63
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,54	16,33
17	Bar, caffè, pasticcerie	1,94	12,48
18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,50	9,62
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,34	8,68
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,33	21,47
21	Discoteche, night club	1,33	8,58